

COMUNE DI SIDERNO
(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EMERGENZA
ABITATIVA

approvato con delibera Commissario Straordinario n°228 del 14-10-2010.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA

- Art. 1** Oggetto del regolamento
- Art. 2** Requisiti per l' accesso all' emergenza abitativa
- Art. 3** Presentazione delle domande
- Art. 4** La Commissione per l'Emergenza abitativa
- Art. 5** Competenza della C.E.A.
- Art. 6** Motivi di esclusioni
- Art. 7** Punteggi di selezione delle domande
- Art. 8** Formazione della graduatoria
- Art. 9** Assegnazione di unità abitative
- Art. 10** Riserve di alloggi di E.R.P.
- Art. 11** Variazione del nucleo familiare
- Art. 12** Durata delle assegnazioni
- Art. 13** Canone di locazione
- Art. 14** Morosità
- Art. 15** Mobilità
- Art. 16** Annullamento e decadenza dall'assegnazione
- Art. 17** Procedure di revoca dell'assegnazione
- Art. 18** Occupazioni abusive
- Art. 19** Recupero forzoso alloggi
- Art. 20** Entrata in vigore del Regolamento

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione, i criteri e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in disponibilità dell'Amministrazione Comunale e destinati in via temporanea a fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa, in conformità alla L.R. 25 novembre 1996 n.32.

Art. 2 Requisiti per l' accesso all'emergenza abitativa

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione di unità abitative di cui all'art. 1, i nuclei familiari che si trovano in condizione di grave disagio abitativo in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;

- residenza anagrafica nel Comune di Siderno, di durata non inferiore ai due anni;

- per i cittadini di altro stato, regolarmente residenti, il requisito per l'accesso è il possesso del permesso di soggiorno biennale;

- reddito fiscalmente imponibile non superiore al limite previsto per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, calcolato ai sensi della art. 9 della L.R. n.32 del 1996 e reddito pro-capite non superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS;

- assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente in nessuna località;

- assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

- insussistenza di patrimonio mobiliare (beni mobili, titoli, azioni ecc) di valore superiore a € 5.000;

- non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

2. Trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a. essere sottoposto a sfratto esecutivo, intimato dal Tribunale competente;
- b. obbligo al rilascio dell'alloggio contenuto nel provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale competente o sentenza passata in giudicato;
- c. ordinanza di sgombero emessa da autorità aventi titolo;
- d. abitare da almeno un anno, in alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricoveri e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione (la condizione deve essere accertata dall'autorità competente);
- e. abitare in alloggio gravato da antigienicità assoluta, certificata dall'organo competente dell'A.S.L.;
- f. coabitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili (oltre due persone a vano utile). Per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina quando la stessa risulta inferiore a 14 mq e i servizi, così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975;
- g. fruitori di interventi di reinserimento socio - terapeutico, in condizioni di emergenza abitativa, di cui alle precedenti lettere, attestata dal Servizio Sociale;
- h. beneficiari di assistenza economica da parte del Servizio Sociale in condizioni di emergenza abitativa di cui alle lettere dalla alla f.

3. Per nucleo familiare si intendono i coniugi o conviventi more uxorio e i figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e gli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado laddove la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima della presentazione della domanda. Si considerano nucleo familiare i conviventi anche non legati da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, dichiarata in forma pubblica e sussistente da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 3 Presentazione delle domande

1. Le domande, redatte su apposito modulo fornito dal Comune, possono essere presentate, senza soluzione di termine, all'Ufficio Affari Sociali- Attività Produttive. Il Responsabile dell'Unità Operativa o un dipendente comunale, appositamente delegato, sarà responsabile dell'istruttoria delle domande e le sottoporrà alla valutazione della Commissione Emergenza Abitativa. per l'assegnazione ERP, verificando la sussistenza delle condizioni di accesso all'emergenza abitativa per come definiti all'Art.2.

Art. 4 La Commissione per l'Emergenza abitativa

1. La Commissione per l'Emergenza abitativa (C.E.A.) ha la funzione di valutare il possesso dei requisiti formali e sostanziali dei nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa.

2. La C.E.A. è costituita da:

- Responsabile U.O. Servizi Socio Culturali;
- Responsabile U.O. Corpo di Polizia Municipale;
- Responsabile U.O. Assetto del Territorio;
- Le funzioni di Segretariato saranno espletate da un dipendente comunale afferente all'Unità Operativa Servizi socio culturali e designato a tale ruolo dal Responsabile dell'Unità Operativa medesima.

3. La C.E.A. delibera all'unanimità, in caso di mancato accordo tra i componenti delibera a maggioranza dei presenti

Art. 5 Competenze della Commissione Emergenza Abitativa

Alla C.E.A. sono attribuite le seguenti competenze:

- formulazione della graduatoria sull'istanza di assegnazione avanzate dai nuclei familiari;
- formulazione di parere di merito sulle istanze di assegnazione di alloggi di E.R.P. avanzate autonomamente da nuclei familiari sottoposti a procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione;

- formulazione di parere di merito in ordine alla sussistenza della condizione di emergenza abitativa in capo a dei nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Siderno o dai Servizi-Socio Sanitari dall'A.S.L. territoriale;
- valutazione delle istanze di riesame presentate a seguito di eventuale parere negativo espresso dalla C.E.A.;
- analisi di problematiche abitative di eventuali politiche o iniziative che la Città ritiene opportuno adottare, anche in coordinamento con i Servizi Sociali e Sanitari e con eventuali altri soggetti coinvolti;
- il parere espresso dalla C.E.A. ha carattere obbligatorio non vincolante. L'Amministrazione è tenuta, pertanto, a motivare eventuali provvedimenti assunti in difformità.

Art. 6 Motivi di esclusione

1. Qualora una persona abbia presentato nell'anno in corso domanda di contributo a sostegno del canone di locazione e la stessa sia stata accolta, in caso di successivo sfratto per morosità, non potrà presentare anche la domanda di emergenza abitativa.

2. La domanda di emergenza abitativa non potrà essere presentata anche da coloro che in qualità di assegnatari a titolo definitivo di alloggio E.R.P., abbiano perso i requisiti

Art. 7 Punteggi di selezione delle domande

1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare, nella seguente misura:

a) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi dell'Art 9 L.R. 32/1996 :- non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S. e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato: **punti 2;**

b) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9 e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o pensione inferiore al 60 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione: **punti 2;**

c) nucleo familiare composto da:

- 2 o 4 persone: **punti 2**;

- 5 o più persone: **punti 3**;

Il punteggio è attribuibile - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età - soltanto quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

f) Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare certificata dalla competente autorità sanitaria: **punti 3**

g) Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni: **punti 3**

f) Nuclei familiari di emigrati o profughi che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: **punti 2**.

h) Nuclei familiari di immigrati in regola con le attuali normative nazionali in vigore in tema di emigrazione: **punti 2**.

Art. 8 Formazione della graduatoria

1.La graduatoria, con attribuzione dei punteggi di cui all'art. 5, viene redatta d'Ufficio e approvata dalla C.E.A.

2.La graduatoria, mantiene la sua efficacia sino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dai successivi commi.

3.L'aggiornamento della graduatoria avviene, di norma, trimestralmente dando luogo sia all'integrazione delle nuove domande che dei punteggi dei concorrenti già collocati nella graduatoria generale che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

4.La graduatoria generale è valida per l'assegnazione temporanea di unità abitative presso le provvidenze individuate dall'Amministrazione comunale per le finalità proprie di emergenza abitativa.

5. Trascorso un anno di permanenza nella graduatoria generale, senza conseguimento di assegnazione, i concorrenti dovranno rinnovare la domanda, con aggiornamento degli elementi utili alla valutazione dei requisiti e dei relativi punteggi. L'Ufficio procederà alla richiesta di rinnovo a mezzo lettera raccomandata A.R. Qualora il concorrente non provveda, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di ricevimento della stessa, alla presentazione di nuova domanda verrà depennato d'Ufficio.

Art. 9 Assegnazione di unità abitative

1. L'assegnazione di unità abitative agli aventi diritto avviene in base alla graduatoria generale.

2. Salvo particolari situazioni contingenti non potranno essere effettuate sistemazioni tali da generare grave sovraffollamento (oltre due persone a vano utile).

3. In sede di assegnazione l'Ufficio procederà alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno determinato l'accoglimento della domanda. Per il requisito reddituale si applica il limite vigente al momento della verifica.

4. Eventuale mutamento dei requisiti previsti per l'accesso o la mancata presentazione determinerà l'esclusione d'Ufficio del richiedente dalla graduatoria, previa comunicazione all'interessato.

5. Il mutamento dei requisiti soggettivi che hanno determinato attribuzione di punteggio comporterà la cancellazione dei punteggi relativi alle mutate condizioni e la conseguente modifica della graduatoria stessa.

6. Qualora gli interessati rinuncino alla sistemazione abitativa proposta decadono dal diritto di assegnazione in emergenza abitativa, con esclusione dalla graduatoria.

7. La C.E.A., sulla base del provvedimento di assegnazione, provvede alla convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto e la consegna dell'alloggio.

8. L'alloggio c/o la struttura emergenziale deve essere stabilmente occupato entro 10 giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza.

9. L'inosservanza di quanto sopra comporta la decadenza dall'assegnazione.

Art. 10 Riserve di alloggi di ERP

1. Le quote di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di cui al comma 1 dell'art. 31 della L.R. 32/1996, sono prioritariamente destinati:

- a. ai nuclei familiari, regolarmente iscritti nella graduatoria di emergenza abitativa, composti da 5 persone ed oltre che non possano essere alloggiati nelle provvidenze destinate alle finalità di emergenza abitativa, senza generale sovraffollamento grave (oltre due persone a vano utile);
- b. ai nuclei familiari ove sia presente disabile non deambulante;
- c. ai nuclei familiari già beneficiari di assegnazione e iscritti nelle graduatorie generali per l'assegnazione di alloggi pubblici in locazione semplice, secondo le modalità di cui al successivo art. 13.

Art. 11 Variazione del nucleo familiare

1. Successivamente alla consegna dell'alloggio ogni variazione del nucleo familiare deve essere tempestivamente segnalata alla C.E.A., il quale deve verificare che tale variazione non sia volta a conseguire indebiti benefici.

2. Per esigenza di assistenza o altri seri motivi familiari, l'assegnatario, su autorizzazione preventiva del Comune, ha facoltà di ospitare persone terze, per un periodo non superiore a due anni, rinnovabili di altri due. Tale ospitalità temporanea non comporta inserimento nel nucleo familiare ad alcun titolo e conseguentemente non ingenera alcun diritto nel subentro nell'assegnazione.

3. Nel caso di decesso del richiedente subentrano, rispettivamente nella domanda o nell'assegnazione, i componenti del nucleo familiare alla data del decesso.

4. In caso di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo o di separazione del convivente more uxorio, dimostrata nella forma di legge, la C.E.A. provvede alla voltura del contratto uniformandosi alla decisione del giudice. Ogni abuso delle facoltà consentite agli assegnatari, ai sensi del presente articolo, è motivo di decadenza dall'assegnazione.

Art. 12 Durata delle assegnazioni

1. Il Comune determina annualmente le quote di compartecipazione accessorie relative ai servizi erogati per assegnazioni su unità abitative non rientranti nel novero degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
2. Il canone di locazione è determinato ai sensi dell'art. 11 della LR n.5/1987 e del Tit. III, L.R. 32/1996;
3. Per tutti gli alloggi ove valga l' applicazione della L.R. 32/1996 si assumerà a riferimento il contratto tipo approvato dalla Regione Calabria;
4. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata ai sensi dell'art. 38 della L.R. 32/1996;
5. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito palesemente inattendibile si applica un canone convenzionale sanzionatorio, così come definito dal richiamato art. 38 della L.R. 32/1996.

Art. 13 Canone di locazione

1. La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie per servizi è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.
2. La morosità può essere sanata, per non più di una volta nel corso di un anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga entro 60 giorni dalla messa in mora.
3. La morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di uno dei componenti del nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grande difficoltà, accertate dal Comune, di effettuare il regolare pagamento, non è causa di risoluzione del contratto.
4. Il Comune si riserva, pertanto, di procedere alla riduzione o all'esonero sia delle quote accessorie che del canone di locazione nei confronti dei nuclei di cui al comma precedente, segnalati dal Responsabile dell'U.O. Servizi Socio- Culturali, previa istanza della parte.

Art. 14 Morosità

1.L'Amministrazione comunale, al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione e sovraffollamento, procede alla mobilità dell'utenza mediante il cambio di alloggio.

2.Il Responsabile dell'Unità Operativa Servizi Socio Culturali individua di norma trimestralmente lo stato d'uso e di affollamento degli alloggi, con conseguente individuazione delle condizioni di sopra e sotto affollamento secondo classi di gravità in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari.

3.In caso di rifiuto da parte dell' assegnatario di trasferirsi in altro alloggio adeguato, su provvedimento del Responsabile U.O. Servizi Socio-Culturali, comporterà l'esecuzione coattiva del provvedimento di mobilità ovvero la decadenza dall' assegnazione nei casi di grave sottoutilizzo.

4.Le domande verranno evase, secondo l' ordine dei punteggi conseguiti, dando priorità, a parità di punteggio, ai concorrenti con superiore permanenza nelle strutture di prima accoglienza:

- durata della permanenza nelle strutture destinate all' emergenza abitativa:
 - permanenza superiore a 5 anni **punti 4**
 - permanenza superiore a due anni **punti 3**
 - presenza nel nucleo di componenti disabili **punti 3**
 - presenza nel nucleo di soggetti di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni **punti 3**
 - condizione di sovraffollamento :
 - superiore a tre persone a vano utile **punti 3**
 - superiore a due persone a vano utile **punti 2**
 - disponibilità a provvedere in proprio a interventi di manutenzione ordinaria **punti 1**

5. Gli assegnatari collocati in via temporanea e provvisoria in alloggi pubblici potranno, solo per gravi e documentate necessità, proporre istanza di cambio alla Commissione la quale procederà alla relativa valutazione sulla base dei programmi di mobilità definiti dal Comune.

6. Non potrà essere concesso cambio di alloggio agli assegnatari inadempienti alle norme contrattuali.

Art. 15 Mobilità

1.L'Amministrazione comunale, al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione e sovraffollamento, procede alla mobilità dell'utenza mediante il cambio di alloggio.

2.Il Responsabile del Servizio individua di norma trimestralmente lo stato d'uso e di affollamento degli alloggi, con conseguente individuazione delle condizioni di sovra e sotto affollamento secondo classi di gravità in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari.

3.In caso di rifiuto da parte dell'assegnatario di trasferirsi in altro alloggio adeguato, su provvedimento del Responsabile dell'Unità Operativa Socio-Culturale, comporterà l'esecuzione coattiva del provvedimento di mobilità ovvero la decadenza dall'assegnazione nei casi di grave sottoutilizzo.

4.I processi di mobilità verso alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di assegnatari in emergenza abitativa, da almeno un anno, regolarmente iscritti nella graduatoria generale per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. , avverranno mediante domanda, redatta su apposito modello del Comune, da produrre entro il 30 gennaio di ogni anno.

5.Le domande verranno evase, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti, dando priorità, a parità di punteggio, ai concorrenti con superiore permanenza nelle strutture di prima accoglienza:

I. Durata della permanenza nelle strutture destinate all'emergenza abitativa:

- a) permanenza superiore a 10 anni **punti 6;**
- b) permanenza superiore a 5 anni **punti 4;**
- c) permanenza superiore a 2 anni **punti 3;**
- d) presenza nel nucleo di componenti disabili con invalidità superiore ai 2/3 **punti 3;**
- e) presenza nel nucleo di soggetti di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni **punti 3;**
- f) condizione di sovraffollamento:
 - superiore a tre persone a vano utile **punti 3**
 - superiore a due persone a vano utile **punti 2.**

6. Gli assegnatari collocati in via temporanea e provvisoria in alloggi pubblici potranno, solo per gravi e documentate necessità, proporre istanza di cambio alla C.E.A., la quale procederà alla relativa valutazione sulla base dei programmi di mobilità definiti dal Comune.

7. Non potrà essere concesso cambio di alloggio agli assegnatari inadempienti alle norme contrattuali.

Art. 16 Annullamento e decadenza dall'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio viene disposto con provvedimento motivato dalla C.E.A. nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, fissa all'assegnatario dell'alloggio un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e documentate, dandone contemporaneamente notizia alla C.E.A.

3. I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, viene pronunciato l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni previo parere obbligatorio e vincolante della C.E.A. alloggi di prima accoglienza di assegnazione.

5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

6. L'ordinanza che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Art. 17 Procedure di revoca dell'assegnazione

1. In presenza di condizioni per l'annullamento dell'assegnazione o di decadenza, comunque accertate, il Responsabile Servizio Socio-Culturale, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine massimo di quindici giorni per la produzione di deduzioni scritte e di documenti.

2. Il Funzionario entro i trenta giorni successivi adotta apposito provvedimento di annullamento o decadenza dell'assegnazione ovvero dichiara che non sussistono motivi per procedere.

3. Il provvedimento dirigenziale, che deve contenere il termine massimo per il rilascio non superiore di norma a trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

Art. 18 Occupazioni abusive

1. Il Funzionario dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tal fine ingiunge preventivamente con lettera raccomandata all'occupante senza titolo il rilascio dell'alloggio entro il termine massimo di sette giorni.

2. L'atto del Responsabile del Servizio Socio-Culturale, che deve contenere i termini del rilascio, non eccedente i quindici giorni, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Art. 19 Recupero forzoso alloggi

1. Qualora l'assegnatario non rilasci l'alloggio nei termini indicati nell'ordinanza di annullamento o di decadenza il Responsabile dell'U.O. Servizi Socio-Culturali procederà al recupero coattivo dell'alloggio assegnando al Comando di Polizia Municipale il compito della relativa esecuzione con la collaborazione dei servizi di supporto così individuati: Economato, per le operazioni di trasporto e ricovero di suppellettili e arredi, Ufficio Manutenzioni per la sostituzione e messa in sicurezza della serratura, Ufficio Politiche Sociali – Attività Produttive per la redazione dei processi verbali.

2. L'Ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

3. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documentate.

4. L'atto dell'Ente Comunale, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

5. L'atto di sgombero, redatto a cura del Responsabile del Servizio Socio-Culturale, dovrà contenere l'ora e il giorno della esecuzione ed essere notificato all'assegnatario e ai servizi deputati alle operazioni nelle forme di legge.

Art. 20 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della Delibera comunale di approvazione all'Albo Pretorio del Comune.